

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 30 giugno 2014 — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-309/14)

(2014/C 339/02)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale*Ricorrenti:* Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),

Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell'Interno,

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 2003/109/CE⁽¹⁾ e successive modifiche ed integrazioni, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5, comma 2 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prescrive che «la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento (...)», fissando in tal modo un importo minimo del contributo pari ad 8 volte circa il costo per il rilascio di una carta d'identità nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 7 luglio 2014 — PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

(Causa C-324/14)

(2014/C 339/03)

*Lingua processuale: il polacco***Giudice del rinvio**

Krajowa Izba Odwoławcza